

---

## **COMUNE di PAISCO-LOVENO**

Provincia di Brescia

---

### ***CONVENZIONE GENERALE PER LA GESTIONE AGRO-FORESTALE DEL TERRITORIO CONSORTILE***

L'anno duemilaventi\_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ tra i Signori:

- ✓ Mascherpa Bernardo, nata a Paisco-Lovenò (BS) il 08/11/1957 ed residente a Paisco Lovenò in Via Centrale n° 47, C.F. MSC BNR 57S08 G247G che interviene nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Paisco-Lovenò, Via Nazionale n° 21, codice fiscale 00 589 400 175;
- ✓ Nicoli Roberto, nato a Milano (MI) il 28/04/1969 e residente a Sellero (BS) in Via Valeriana n° 12, C.F. NCL RRT 69D28F205P, che interviene nella sua qualità di Presidente pro-tempore del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione, con sede in Via Nazionale n° 21 a Paisco-Lovenò, codice fiscale 01 896 350 988;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **PREMESSO E CONSIDERATO**

CHE il Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione, riconosciuto dalla Regione Lombardia con delibera n° 28875 del 03.06.1997, gestisce un patrimonio silvo-forestale di complessivi 7.721 ha di cui 4156 boscati per il mantenimento ed il miglioramento del quale assume notevole rilevanza l'impiego di manodopera agricola a tempo determinato previa apposita convenzione con gli Enti;

CHE il C.F.M.V.A. comprende fra i suoi soci anche il Comune di Paisco-Lovenò che vi ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 27/11/1995;

CHE con la Legge n° 97 del 31.01.94 – nuove disposizioni per le zone montane – nella quale sono state dettate le norme allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione della qualità ambientale e dell'habitat montano;

CHE con la Legge Regionale n° 118 del 22.04.98 - legge sulla montagna attuativa della Legge quadro n° 97/94;

CHE il C.F.M.V.A. rientra fra le strutture per la gestione delle unità territoriali forestali e boschive di cui all'art. 15 della L.R. 118/98.

CHE il C.F.M.V.A. rientra fra le strutture per la gestione delle unità territoriali forestali e boschive di cui all'art. 15 della L.R. 118/98, così come ribadito dalla L.R. 27/04 agli artt. 11 e 17.

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene quanto segue:

### Articolo 1

Il Comune intende affidare al C.F.M.V.A. l'incarico per effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio agro-silvo-pastorale.

L'incarico di cui innanzi decorre dal 01 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026.

Esso è regolamentato dalle condizioni di cui ai punti successivi della presente successione:

### Articolo 2

Il C.F.M.V.A. si impegna:

#### Punto A

ad impiegare la propria manodopera agricola avventizia per la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio agro-silvo-pastorale come meglio specificata in oggetto:

- manutenzione delle strade comunali e delle opere ad esse annesse compreso la realizzazione di manufatti di piccola entità (panchine, muretti, cordoli, passerelle pedonali), compreso lo sgombero manuale della neve da viottoli a da scale d'accesso a luoghi pubblici.
- messa in sicurezza della viabilità comunale mediante operazioni di pulizia, sgombero da materiali invadenti la sede stradale, taglio e potatura di piante forestali;
- opere di sistemazioni idraulico-forestali compreso la sistemazione e lo svasso di tombotti e briglie a difesa di opere stradali ed edifici;
- attività di difesa e salvaguardia del patrimonio silvo-pastorale e di manutenzione del verde pubblico;

#### Punto B

ad impiegare per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione operai agricoli in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione delle attività ed idonee attrezzature e mezzi.

a far vistare le ore effettuate per ogni singola giornata, sia per personale sia per mezzi, rendicontazione che sarà richiamata nella fatturazione mensile.

#### Punto C

a fornire i mezzi meccanici di cui dispone, compatibilmente con le proprie esigenze logistiche e su richiesta del Comune, dietro corresponsione dei dovuti compensi a prezzi concordati.

#### Punto D

a prevedere, ove richiesto, un piano di sicurezza operativo ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

### Articolo 3

Il Comune si impegna:

#### Punto A

ad effettuare la direzione tecnica, l'assistenza di cantiere per l'esecuzione dei lavori ed a nominare quale responsabile dei lavori il Sindaco o un suo delegato ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

#### Punto B

ad utilizzare il personale, nel rispetto delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestali;

#### Punto C

ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, tutela della salute ed igiene del lavoro;

#### Punto D

a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa;

#### Punto E

affidare in uso il proprio autocarro Unimog, idoneamente allestito, per le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale; comprensivo di materiali di consumo.

#### Punto F

ad erogare per la fornitura dei servizi in oggetto il corrispettivo stabilito in: per operai €/ora 25,50, decespugliatore €/ora 5,00, minipala €/ora 30,00, trattore potenza 40 Hp €/ora 25,00, trattore potenza 80 Hp €/ora 25,00, escavatore €/ora 61,88. I prezzi si intendono IVA esclusa.

E' riconosciuto un fisso annuale per disponibilità mezzi di € 1.000,00, mentre per le maestranze che effettuano il servizio neve è stato concordato un fisso di € 2.000,00 per Paisco e € 1.200,00 per Lovenò. Prezzi IVA esclusa.

Si precisa che tale costo è onnicomprensivo delle spese della gestione amministrativa ed assicurazione RCO e RCT.

#### Punto G

Il pagamento per la fornitura del servizio avverrà secondo la seguente modalità:

- entro 30 giorni dalla presentazione della fattura mensile, previa rendicontazione.

#### Articolo 4

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle previsioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento del C.F.M.V.A. per ritardo o mancato pagamento degli operai;
- ritardo pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre 30 giorni la data di scadenza;
- inosservanza delle norme previste dal C.C.N.L. per l'impiego della manodopera agricola avventizia e delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e tutela della salute.

Un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Ente, un rappresentante del C.F.M.V.A. ed un terzo con funzione di Presidente nominato di comune accordo, dirimerà le controversie inerenti le presunte inadempienze delle parti.

#### Articolo 5

Tale convenzione, sottoscritta da entrambe le parti, ha valore contrattuale e verrà registrata solo in caso d'uso.

Essa sarà vincolante per il C.F.M.V.A. dopo l'approvazione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, mentre per il Comune è immediatamente vincolante per effetto della delibera di Giunta Comunale n° 05 del 08/01/2026 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

#### Articolo 6

Per quanto non espressamente previsto in questa convenzione si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Mascherpa Bernardo

Il Presidente  
Nicoli Roberto